

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO**

ROMA

Sez. Terza Ter

Notifica per pubblici proclami – Integrazione del contraddittorio

Notifica per pubblici proclami disposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sez. Terza Ter con Ordinanza 9220/2019 pubblicata in data 11 luglio 2019 e comunicata a pezzo p.e.c. in pari data nell'ambito del giudizio **n. 3024/2019 R.G.**

Il **Gruppo AIR SRL** (PIVA 06464831004) con sede in Roma, via Giulio Cesare, n. 47, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Di Tonno (C.F. DTNCLD56D11G438P) del Foro di Pescara congiuntamente e separatamente all'Avv. Matteo Di Tonno del Foro di Bologna (C.F. DTNMTT82C30G438C) ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giulio Mastroianni con studio in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 48, ha proposto ricorso contro il **Ministero dello Sviluppo Economico** (C.F. 80230390587) (notificato in data 19.02.2019) nonché contro **Tele A57 Srl** con sede in Rossano (CS), Piazza Grottaferrata, n. 3 (notificato in data 4.3.2019) chiedendo l'annullamento del provvedimento adottato in data 17 dicembre 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, Divisione V, Emittenza Radiotelevisiva, Contributi, avente ad oggetto "*Anno 2017 - Domanda di ammissione al contributo, PROT 6988/2018, di cui al D.P.R. n. 146/2017. Società GRUPPO AIR S.r.l. per il marchio Telexmax – Regione Abruzzo – Riscontro nota prot. mise n. 74615*

del 4 dicembre 2018” oltre che della graduatoria provvisoria, relativa ai contributi 2017.

Il Ricorso si articola in quattro motivi di censura che vengono qui di seguito sinteticamente riportati.

Con il **primo motivo** (rubricato *Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146; artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso supporto di diritto, falsa applicazione di lex specialis; violazione del divieto di commistione dei requisiti di partecipazione e criteri di valutazione*) la ricorrente nel rinviare alla distinzione tra criteri di ammissione (art. 4) e criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi (art.6) contenuta nel D.P.R. 146/2017 ha rilevato come vadano considerati, ai fini dei requisiti di ammissione tutti i dipendenti assunti al momento della presentazione della domanda e, quindi anche quelli a tempo indeterminato, determinato e part time. Inoltre nel ricorso viene evidenziato come il DPR 146/2017 nulla stabilisca circa il regime delle incompatibilità: in particolare la *lex specialis* non prevederebbe alcun divieto di cumulo, a pena di esclusione della domanda, tra la carica di amministratore e lavoratore subordinato (come diversamente accaduto nel caso che occupa). Il provvedimento è, quindi, stato contestato perché in violazione delle regole di partecipazione, trasparenza e legittimo affidamento.

Con il **secondo motivo** di illegittimità (rubricato *Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione del principio di legittimo affidamento*) la ricorrente nel invocare l'onere di “*linearità e non contraddittorietà dell'azione amministrativa*” ha censurato oltre che il “*legittimo affidamento riconosciuto in capo al privato*” oltre la inadeguatezza motivazionale e la violazione del principio

della certezza del diritto stante il precedente provvedimento favorevole di attribuzione dei contributi per l'annualità 2016.

Con il **terzo motivo** di gravame (rubricato *Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 sotto altro profilo; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di struttura e di motivazione sotto altro profilo*) la ricorrente ha contestato come non sussista alcun divieto nell'ordinamento circa il cumulo dei ruoli di (socio) amministratore unico e di lavoratore subordinato della medesima società: sia rappresentato come la stessa giurisprudenza abbia ritenuto la qualifica di amministratore e lavoratore subordinato di una stessa società di capitali cumulabili laddove sussista soggezione alle direttive ed al controllo altrui (*ex multis* Cass. Civ. Sez. I, 13 marzo 2018, n. 6095). Sarebbe stato onere del Ministero verificare in concreto la sussistenza degli indici rivelatori del rapporto di subordinazione e indicare la speciale normativa in tema di editoria.

Da ultimo con il **quarto motivo** (rubricato *Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 e 6 del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146; eccesso di potere illogicità manifesta e difetto di istruttoria*) la ricorrente ha rilevato come nel calcolo dei dipendenti vadano inclusi anche i lavoratori part time e che la percentuali contrattuale rilevi sono ai fini del calcolo del punteggio e non come criterio di ammissione.

In data 28 maggio 2019 la ricorrente ha notificato **istanza cautelare** facendo rinvio per quanto riguarda il *fumus* ai motivi di ricorso e *sul periculum* alle gravi conseguenze derivati dalla mancata assegnazione dei contributi per l'annualità 2017 e dall'avvio di un procedimento in autotutela di annullamento dell'ammissione della domanda per l'annualità 2016 e di revoca e recupero della somma già assegnata e di esclusione per l'annualità 2018.

Con successivo **ricorso per motivi aggiunti** notificato il 28.05.2019 a Ministero dello Sviluppo Economico e Tele A57 Srl e munito di **istanza cautelare** la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali Divisione V – Emittenza radiotelevisiva contributi avente ad oggetto: “Anno 2017 – Domanda di ammissione al contributo, Prot. 7478/2018, di cui al D.P.R. n. 146/2017. Società GRUPPO AIR S.r.l. per il marchio TELEMX – Regione Abruzzo. Conferma della non ammissibilità della domanda”, datata 29 marzo 2019 e l'annullamento, in *parte qua*, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, datato 9 aprile 2019, prot. n. 0024080 a firma del Direttore Generale con il quale è stata approvata “la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale e elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, come riportati negli allegati A e B” oltre che disposta la “liquidazione, secondo quanto riportato in premessa, degli importi spettanti alle suddette emittenti” nonchè, per quanto occorrer possa, dell'annullamento in *parte qua* della graduatoria definitiva TV commerciali - annualità 2017 Allegato A e B – Decreto direttoriale 9 aprile 2019.

Il ricorso per motivi aggiunti si articola in quattro motivi di illegittimità il **primo** dei quali attiene all' “Eccesso di potere per illegittimità derivata” dagli atti impugnati nel ricorso introduttivo.

Il **secondo motivo di illegittimità** (rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; erronea

valutazione, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta; difetto di motivazione”) è stata censurata la inadeguatezza e la insufficienza della motivazione del provvedimento in punto di una norma sulla incompatibilità della carica di amministratore con quella di lavoratore subordinato e inadeguata anche rispetto alle controdeduzioni proposte con reclamo dalla società ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 146/2917.

Con il **terzo motivo** di gravame (rubricato *Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 Legge 241/90; violazione della lex specialis; violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c.*) la ricorrente ha rilevato come il D.P.R. 146/2017 non contempli alcun criterio di incompatibilità. Il Ministero ha fatto valere una causa di incompatibilità non tipizzata.

Con il **quarto motivo** (rubricato *Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1 lett. a) e dell'art. 6 del D.P.R. 146/2017*) la ricorrente ha rilevato come il requisito minimo occupazionale previsto dall'art. 4, co. 1 lett. a) del D.P.R. 146/2017 non venga meno laddove devono essere considerati i lavoratori effettivamente applicati quindi anche quelli a tempo indeterminato e part time e come i diversi impegni lavorativi vadano considerati solo ai fini dell'assegnazione del punteggio. Tale censura risulterebbe confermata nell'ordinanza del TAR Lazio, Sez. Terza Ter n.1904 pubblicata il 28 marzo 2019.

La ricorrente in data 5 luglio 2019, in vista dell'udienza cautelare del 10 luglio 2019 ha depositato la memoria difensiva.

Con **ordinanza n. 9220 pubblicata l'11 luglio 2019** il TAR Roma Sez. Terza Ter ha ordinato *“l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria autorizzando parte ricorrente alla notificazione del ricorso, come integrato da motivi aggiunti, per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure*

e degli atti impugnati” e fissata la camera di consiglio del 16 ottobre 2019 per il prosieguo.

**** * . **** * . **** *

Ciò posto la presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto dal TAR per il Lazio Roma Sez. Terza Ter con ordinanza n. 9220/2019 ha ad oggetto il ricorso introduttivo R.G. 3024/2019, l’istanza cautelare notificata il 28.05.2019 e il ricorso per motivi aggiunti con istanza cautelare notificato il 28.05.2019 proposti dal Gruppo AIR S.r.l., con sede in Roma, Via Giulio Cesare, n. 47 in quanto illegittimamente esclusa dalla graduatoria per l'assegnazione dei contributi ai sensi del D.P.R. 146/2017 e relativi all'annualità 2017 .

Viene effettuata la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente avviso a mezzo p.e.c. del Ministero dello Sviluppo Economico per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale.

La presente notifica è da intendersi indirizzata a tutti i soggetti controinteressati collocati nella graduatoria definitiva delle emittenti televisive a carattere commerciale annualità 2017, oggetto di impugnazione al TAR Lazio, Roma che ha disposto l'integrazione del contraddittorio. Le imprese controinteressate sono le imprese collocate nella graduatoria definitiva TV commerciali annualità 2017 allegato A del decreto Direttoriale Ministero dello Sviluppo Economico 9 aprile 2019.

Roma, 1 agosto 2019

Avv. Matteo Di Tonno